

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio	- Presidente
Dott. DI BLASI Antonino	- rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore	- Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe	- Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

- ricorrente -

contro

G.R. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall'Avv. Monaco Michele, elettivamente domiciliato in Roma, Via Velletri, 21 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minatoli;

- controricorrente -

AVVERSO la sentenza n. 618/01/09 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 01, in data 06/10/2009, depositata il 25 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. IANNELLI Domenico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 3533/2010, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 618/01/2009, pronunciata dalla CTR di Roma Sezione n. 01 il 06.10.2009 e depositata il 25 novembre 2009. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF dell'anno 2002, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. ed omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c..

2 bis L'intimato resiste con controricorso e chiede che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 - La questione posta con i due mezzi del ricorso va esaminata tenendo conto dell'ormai pacifico principio, secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Nel caso in specie, il Giudice di appello, riconoscendo effetti decisivi alla sentenza della CTR, non definitiva, che aveva annullato l'accertamento, relativo allo stesso anno, nei confronti della società e non disponendo la sospensione del giudizio nei confronti del socio, in attesa della definizione del reddito della società a ristretta compagine sociale sembra essersi discostata dal citato orientamento giurisprudenziale.

4 - Data la delineata realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione ed il principio richiamato in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione e che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo adeguata motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012